

Settore III

Assetto del Territorio,
Georisorse e Tutela
Faunistica

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

Servizio: Pianificazione territoriale e Urbanistica

telefono: 0323 4950305
e-mail: beltrami.s@provincia.verbania.it
pec: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Al Sindaco
del Comune di Cannero Riviera (VB)

Al Responsabile dell'Ufficio
Tecnico

Verbania, 25.01.2023

Prot. n. 1720

trasmesso con posta elettronica certificata

oggetto:

Comune di Cannero Riviera. Variante parziale n. 1/2023 al PRG vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni. Trasmissione Determina Dirigenziale contenente la pronuncia e le indicazioni espresse dalla Provincia.

Con riferimento al procedimento in oggetto pervenutoci con Vs. nota prot. 21 del 02.01.2024 (prot. prov. 54 del 02.01.2024) riguardante la variante parziale n. 1/2023 al PRG adottata con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 15.11.2023, si trasmette allegata la Determina Dirigenziale n. 164 del 24.01.2024, contenente la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni.

Si trasmette, inoltre, la scheda istruttoria (prot. prov. 1517 del 23.01.2024) relativa alla variante in oggetto, contenente le indicazioni a titolo collaborativo effettuate dal Servizio Pianificazione e Urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Sara Beltrami)



Il Dirigente

(Dott. Giuseppe Testa)

Allegati:

- Determina Dirigenziale n° 164 del 24.01.2024
- Scheda Istruttoria n. Prot. 1517 del 23.01.2024

SETTORE 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO, GEORISORSE E TUTELA FAUNISTICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 164
del 24/01/2024

PROPOSTA N. 187 / 2024

OGGETTO: COMUNE DI CANNERO RIVIERA. VARIANTE PARZIALE 1/2023 AL PRGC VIGENTE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 28 DEL 15.11.2023 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N.56 DEL 5.12.1977 E S.M.I. PRONUNCIA IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE COME PARZIALE DELLA VARIANTE, AL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI AL COMMA 6, NONCHE' SULLA COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE CON IL PTCP O I PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Cannero Riviera ha adottato la variante parziale 1/2023 al PRG vigente con delibera di Consiglio comunale n.28 del 15.11.2023, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i;
- il Comune di Cannero Riviera ha inviato la delibera di adozione (e gli elaborati tecnici) della variante parziale con nota comunale protocollo n. 21 del 02.01.2024 (protocollo provinciale n. 54 del 02.01.2024);

Rilevato che la variante è composta da:

- Elaborato A: Relazione Illustrativa – aggiornamento ottobre 2023;
- Elaborato B: Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione: Artt. 3.2.3 - 4.1.2 - 4.3.5 - 5.1.1 - 5.2 - 5.2.11 – Agg. Ottobre 2023;
- Elaborato C: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i Piani e progetti sovra comunali – Febbraio 2023;
- Elaborato D: Tabella di verifica parametri Comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. – Febbraio 2023;

- Elaborato AGR: Relazione Agronomica e botanica, Febbraio 2023;
- Elaborato Estratti di PD1-V: Usi del Suolo – Carta di PRGC Vigente e proposta di variante – scala 1:2000 – Febbraio 2023;
- Elaborato GEO-1: Relazione geologico e relazione Geologico–tecnica, Febbraio 2023;
- Nota geologica integrativa, Ottobre 2023;
- Relazione verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il il Piano di zonizzazione – Novembre 2023;
- Elaborato VAS: Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;

La variante prevede:

- una modifica allo strumento urbanistico generale, attraverso la quale viene ampliato il perimetro del SUE 11 per effettuare il recupero volumetrico degli edifici accessori esistenti e recuperare contestualmente la volumetria dell'edificio esistente individuato tra le aree verdi private.

Stabilito che:

- la Provincia *“si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS”*, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

Considerato che:

- la Provincia, ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- alla Provincia spetta il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ai sensi dell'art. 20 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, come evidenziato dalla Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte n. 5/PET del 23 maggio 2002;
- la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha adottato il Piano territoriale provinciale con deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 2 marzo 2009. Le misure di salvaguardia sono decadute il 02.03.2012, passati tre anni dalla data di adozione del Piano Territoriale Provinciale (art. 58 della L.R. n. 56/77).

Vista:

- la Scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica; protocollo n. 1517 del 23.01.2024, parte integrale e sostanziale del presente atto;

Preso atto che:

- la delibera di adozione della variante contiene:
 - a) l'attestazione che la variante ha recepito le modificazioni introdotte in sede di approvazione (art. 17 comma 5 lettera a);
 - b) "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" (art. 17, comma 7),
 - c) "un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" (art. 17, comma 7);
 - d) l'attestazione che "la variante al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni"(art. 17, comma 2);
 - e) la verifica delle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 17, comma 11);

- gli elaborati tecnici della variante contengono:
 - a) la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" (art. 17, comma 7);
 - b) la verifica delle condizioni (e dei limiti dimensionali) di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5);
 - c) la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6);
 - d) la verifica della compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7);
 - e) la verifica delle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 17, comma 8).

Tenuto conto che:

- il Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017 ed in vigore dal 20.10.2017 e che, ai sensi dell'art. 46, comma 9 delle NdA del PPR, ogni variante apportata allo strumento urbanistico deve essere coerente con le previsioni del PPR stesso, limitatamente alle aree oggetto della variante;
- ricade sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati all'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni;

Constatato che:

- per quanto attiene i progetti sovracomunali approvati, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di competenza provinciale, fermo restando l'osservanza delle disposizioni regionali di Piani o Progetti vigenti in materia;

Evidenziato che:

- con Decreto del Presidente n. 44 del 29.04. 2019 è stata demandata al Dirigente del Settore IV - "Assetto del Territorio, Trasporti e Tutela Faunistica", la competenza al rilascio e alla sottoscrizione dei pareri relativi alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;
- con Decreto del Presidente n. 27 del 05.03.2021 il Settore IV è stato suddiviso in Settore III "Assetto del Territorio e Tutela Faunistica" e Settore IV "Specificità montana, Legge Regionale 19/2020, Trasporti e Usi Civici". La competenza di cui sopra è pertanto in capo al Dirigente del Settore III;

Evidenziato inoltre che:

- i contenuti della presente determina costituiscono il parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni;

Vista:

- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo e s.m.i.;
- la circolare dell'Assessorato all'Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET;
- la circolare del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 5 agosto 1998, n. 12/PET;
- la circolare Varianti parziali dei piani regolatori: indirizzi e direttive, parte integrante della DGP 9 novembre 2000, n. 329;
- il comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30.5.2013;
- il comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica e Programmazione Territoriale, Paesaggio, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Pari opportunità, Chiarimenti in merito alla riparametrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/1977, come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31.10.2013;

Richiamati:

- il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto della Provincia adottato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 23 dicembre 2014;
- l'art. 1, comma 55, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni", che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 205 del 16 ottobre 2012 così come modificato con DP n. 84 del 15.6.2021;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 154 del 4.12.2023 riguardante la revisione della struttura organizzativa, dell'organigramma e della dotazione organica dell'Ente. Modifica del Decreto del Presidente n. 27 del 05.03.2021 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 27.12.2023, con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei settori dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, come da visto apposto sulla proposta di decreto, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000; Tutto ciò premesso,

DETERMINA

in base alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di pronunciarsi positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5) della variante VP1/2023 al PRG del Comune di Cannero Riviera, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 15.11.2023, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati di competenza provinciale o

- di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza;
2. di formulare le indicazioni a titolo collaborativo contenute nella Scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 3. di trasmettere al Comune di Cannero Riviera copia del presente atto per i successivi provvedimenti di competenza;
 4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto, il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL DIRIGENTE
TESTA GIUSEPPE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SCHEDA ISTRUTTORIA VARIANTI PARZIALI AL PRG

(art. 17 della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni)

ufficio:	Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica
responsabile procedimento:	Sara Beltrami
tecnico istruttore:	Sara Beltrami – Alberto Spriano
protocollo n./data:	1517 del 23.01.2024

1) IDENTIFICAZIONE

registro varianti parziali n.:	1/2024
comune o forma associativa:	Cannero Riviera
variante parziale n.:	1/2023
trasmissione protocollo n./data:	21 del 02.01.2024
arrivo protocollo n./data:	54 del 02.01.2024
scadenza silenzio assenso:	01.02.2024
Interruzione dei termini n./data:	/
Integrazioni pervenute n./data:	/
scadenza silenzio assenso a seguito interruzione dei termini:	/
delibera consiliare n./data:	28 del 15.11.2023
titolo delibera:	Integrazione deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 14-06-2023 avente per oggetto: adozione progetto preliminare e contestuale avvio della fase di verifica assoggettabilita' a V.A.S. della variante parziale n. 1/2023 al P.R.G.C. vigente redatta ai sensi art. 17, comma 5, l.r. n.56/1977 s.m.i.'
oggetto variante:	La variante prevede una modifica allo strumento urbanistico generale. Più in particolare con la presente variante viene ampliato il perimetro del SUE 11 per effettuare il recupero volumetrico degli edifici accessori esistenti e recuperare contestualmente la volumetria dell'edificio esistente individuato tra le aree verdi private.
note:	La variante parziale è stata trasmessa con posta elettronica certificata (documentazione amministrativa e tecnica); tutti gli elaborati tecnici NON sono firmati digitalmente dai professionisti estensori.

2) VERIFICA DEGLI ATTI TRASMESSI

documentazione amministrativa

delibera adozione:	si
scheda provinciale certificazione	SI

compatibilità con piani e progetti sovracomunali:	Elaborato C: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i Piani e progetti sovra comunali – Febbraio 2023;
note:	

documentazione tecnica (art. 14, comma 3 quater e 3 quinquies)

relazione:	SI Elaborato A: relazione illustrativa – aggiornamento ottobre 2023
scheda quantitativa dati urbani secondo modello Regione (art. 14, punto 2), lettera c):	/
scheda C, Allegato 1 (BURP, Supplemento speciale al n. 32 del 9.8.1989):	/
norme tecniche di attuazione:	SI Elaborato B: Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione: Artt. 3.2.3 - 4.1.2 - 4.3.5 - 5.1.1 - 5.2 - 5.2.11 – Agg. Ottobre 2023;
stralci PRG di confronto:	Si Elaborato Estratti di PD1-V: Usi del Suolo – Carta di PRGC Vigente e proposta di variante – scala 1:2000 – Febbraio 2023;
tavole PRG vigente:	No
tavole PRG vigente modificate:	No
“tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante”:	No
relazione geologica:	Si Elaborato GEO-1: Relazione geologica e relazione Geologico–tecnica a firma del Dott. Geol. Francesco D’Elia – Febbraio 2023 Nota geologica integrativa Dott. Geol. D’Elia – Ottobre 2023
allegati:	Si : Relazione di compatibilità acustica delle aree previste con la variante parziale “S.U.E. 11” e il Piano di zonizzazione Acustica vigente a firma del Dott. Paolo Marangon – Ottobre 2023; Elaborato AGR: Relazione Agronomica e botanica a firma del Dott. Agr. Igor Cavagliotti – Febbraio 2023; Elaborato D: Tabella di verifica parametri Comma 5 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. – Febbraio 2023;
note:	

note di carattere formale (formale, letterale e sostanziale)

estremi delibera su ogni elaborato:	No
timbro del comune:	No
firma responsabile procedimento:	No
firma progettista:	No

"chiarezza e univocità":	si
evidenza raffronto con PRG vigente:	si
note:	

3) VERIFICA DEI CONTENUTI DELL'ATTO DELIBERATIVO

riferimenti alla legislazione vigente:	SI
riferimenti agli estremi di approvazione del piano regolatore generale vigente e delle sue varianti generali e strutturali:	SI Il Comune di Cannero Riviera è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 21-14455 del 29.12.2004. In seguito, stante a quanto contenuto nella DCC n. 28 del 15.11.2023, sono state apportate le seguenti varianti: <ul style="list-style-type: none"> • Variante Parziale 1/2016, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i., approvata con D.C.C. n. 18 del 04.06.2021;
attestazione che il PRG vigente ha recepito le modificazioni introdotte in sede di approvazione (art. 17, comma 5, lettera a):	Si Con DCC n. 14 del 21.03.2005 il Comune di Cannero Riviera ha preso atto delle modifiche apportate "ex officio" dalla Giunta regionale con provvedimento n. 21-14455 del 29.12.2004
"contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" (art. 17, comma 7):	SI
contiene "un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" (art. 17, comma 7):	SI
presenza frase "le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni" (art. 17, comma 2):	Si
"contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione" (art. 17, comma 11):	Si La variante è stata sottoposta alla fase di verifica della procedura di VAS. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS vengono svolte in maniera contestuale alla variante
rispondenza tra elenco elaborati adottati e trasmessi:	Si
note:	A integrazione di quanto sopra precisato nella DCC, la relazione illustrativa della presente variante parziale indica che nel 2011 il PRGC è stato variato con

	<p>procedimento di cui all'art. 19 del DPR 327/2001 per la formazione della strada Ponte – Dongo, alternativa alla S.P. 134 di Oggiogno.</p> <p>Si segnala, che con legge regionale n. 13 del 19 luglio 2023 è stata abrogata la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. Pertanto si invita, nei successivi provvedimenti a riferirsi al nuovo disposto normativo.</p>
--	---

4) VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

verifica condizioni (e limiti dimensionali) di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5)

"a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione":	No
"b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale":	No
"c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge":	No non incide
"d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge":	No
"e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di	<p>No</p> <p>Stante quanto indicato nella relazione illustrativa con le presenti variazioni la CIR non viene modificata poiché i parametri del SUE non vengono modificati. Tuttavia si prende atto della consistenza volumetrica dichiarata, relativa al recupero delle serre esistenti, che ammonta a 720 mc.</p>

completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio”:	
”f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti”:	No
”g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente”:	No Si rileva tuttavia che nell'ambito della classe geologica IIb, mantenuta invariata, viene definito un limite all'utilizzazione edificatoria verso lago per escludere la porzione allagabile.
”h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”:	No

riferimento alle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 e alla capacità insediativa residenziale definita all'art. 20:	No
“attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale... dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio” (art. 17, comma 5, lettera e):	/
note:	

verifica rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6)

“rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di	Si
--	-----------

volumetrie o di superfici assentite in deroga" (art. 17, comma 7):	
"le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da infrastrutturare con sistemi alternativi funzionali e conformi alle disposizioni vigenti, o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da sistemi alternativi esistenti e funzionali conformi alle disposizioni vigenti. (art. 17, comma 6):	<p>Si</p> <p><u>Perimetro centro abitato:</u> Si ricorda l'opportunità e la convenienza che i comuni si dotino quanto prima della perimetrazione del centro o nucleo abitato, ai sensi della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, con apposita deliberazione o in sede della prima variante strutturale avviata, anche al fine di agevolare l'espressione della Provincia in sede di istruttoria delle varianti parziali stesse (cfr. comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica e Programmazione territoriale, Paesaggio, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Pari opportunità, "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali", pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 31.10.2013)</p>
"le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti" (art. 17, comma 6):	/
note:	

verifica compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7)

"compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati" di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza:	Si
"presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004" per pronuncia del Ministero per i beni e le attività culturali in merito alla conformità della variante al PPR	"Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali" (art. 17, comma 7, della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni)
note:	

verifica congruenza con i contenuti del Piano territoriale provinciale adottato con DCP 2.3.2009, n. 25

Piano adottato con DCP n. 25 del 2.03.2009. Essendo passati tre anni dalla data di adozione le misure di salvaguardia sono decadute.

5) VERIFICA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS:	SI La fase di verifica di assoggettabilità a VAS è stata condotta secondo il procedimento integrato di cui allo schema J.1 dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29/02/2016. Tale procedimento si svolge "in maniera contestuale" rispetto all'iter di formazione della Variante Parziale n. 1/2023.
rispetto delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione" (art. 17, comma 9):	/
valutazione ambientale strategica:	/
Valutazione di Incidenza	/
note:	

6) CONCLUSIONI


richiesta integrazioni	No
dichiarazione improcedibilità	No

proposta di deliberazione con "parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati":	/
proposta di deliberazione con "osservazioni in merito alla classificazione della variante":	/
proposta di deliberazione con osservazioni in merito "al rispetto dei parametri di cui al comma 6":	/
proposta di deliberazione con parere favorevole:	Si

indicazioni a titolo collaborativo:	<p>1 – Sebbene la perimetrazione del centro e dei nuclei abitati non sia obbligatoria con le Variante parziali, così come previsto nell'art. 12, comma 2, n° 5 bis) della L.R. 56/77 e s.m.i., sarebbe opportuno ed auspicabile che il Comune provveda quanto prima alla perimetrazione.</p> <p>2 - Si ricorda di trasmettere gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici che costituiscono la variante (progetto definitivo).</p> <p>3 - <u>Tavole della variante al Piano</u> si invita a predisporre la tavola di Piano contenente la variazione proposta con la variante parziale n. 5, in modo che ad approvazione avvenuta, la stessa possa sostituire la tavola originaria del P.R.G.;</p> <p>3 - Nella delibera di approvazione dovrà essere riportato l'esito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (art 3 bis della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni), precisando: - gli atti amministrativi di adozione della documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente;</p>
-------------------------------------	--



- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- le risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi del processo partecipativo;- gli atti amministrativi relativi all'espressione dell'istruttoria tecnica e/o parere motivato reso dall'autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica appositamente individuata (OTC). |
|--|---|

Tutta la documentazione di cui alla procedura VAS viene richiesta, sia per completezza di tutti gli atti di formazione della variante stessa ma anche perché, nel caso in cui l'autorità ambientale competente stabilisca condizioni tali da produrre modifiche incisive sulla parte urbanistica, la variante dovrà necessariamente essere rinviata alla Provincia per il parere di competenza.



Istruttore Tecnico
(arch. Alberto Spriano)

Responsabile del procedimento
(dott.ssa Sara Beltrami)



Dirigente del Settore
(dott. Giuseppe Testa)